



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 66/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEFOGGIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEFOGGIA”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 38,
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 5/2018 - PROC.13/19/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto prot. n. 20180073265 del 15 ottobre 2018 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

procedimento sanzionatorio e con atto CONT. N. 5 ANNO 2018/N°PROC. N.05-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 23 ottobre 2018 (prot. n. 2018 0075134 del 23 ottobre 2018) ha contestato alla società Telefoggia S.r.l., con sede legale in Foggia, Via Manfredonia km. 2.700, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telefoggia”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, nelle date e orari di seguito indicati, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:

- 1 agosto 2018, fascia oraria 00-01, percentuale 33,67%
- 1 agosto 2018, fascia oraria 08-09, percentuale 43,42%
- 1 agosto 2018, fascia oraria 14-15, percentuale 36,50%
- 1 agosto 2018, fascia oraria 23-24, percentuale 40,47%
- 2 agosto 2018, fascia oraria 08-09, percentuale 36,39%
- 3 agosto 2018, fascia oraria 08-09, percentuale 37,19%
- 4 agosto 2018, fascia oraria 08-09, percentuale 36,36%
- 5 agosto 2018, fascia oraria 20-21, percentuale 30,19%
- 6 agosto 2018, fascia oraria 20-21, percentuale 37,78%
- 7 agosto 2018, fascia oraria 07-08, percentuale 33,19%
- 7 agosto 2018, fascia oraria 14-15, percentuale 35,44%
- 7 agosto 2018, fascia oraria 23-24, percentuale 37,11%.

2. Deduzioni della società

La società Telefoggia S.r.l. - cui il citato atto CONT. N. 5 ANNO 2018/N°PROC. N.05-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 23 ottobre 2018 risulta notificato in data 2 novembre 2018 - con nota del 16 novembre 2018, ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- nel periodo in cui sono state riscontrate le violazioni (1/7 agosto 2018) il *playout tv*, che provvede alla messa in onda automatica dei palinsesti, ha subito un’avarìa a causa di problemi con il collegamento alla rete *internet* ed ha sfasato gli orari di messa in onda di circa 30 minuti, determinando la trasposizione degli *spot* alla mezzora successiva ed in tal modo il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario rilevati nella contestazione;
- la società ha accertato e verificato che si è trattato di un episodio isolato imputabile ad avarìa del *playout tv*.

Per i motivi esposti la società ha chiesto l’archiviazione del procedimento in applicazione del principio di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981 secondo il quale per l’applicabilità di una sanzione amministrativa, l’azione o l’omissione deve essere cosciente e volontaria e pertanto la condotta non sarebbe imputabile se sussiste la buona fede.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, con deliberazione n. 79 del 7 dicembre 2018, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l’irrogazione della sanzione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Telefoggia S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, nelle date e orari individuati dal CO.RE.COM. Puglia con atto CONT. N. 5 ANNO 2018/N°PROC. N.05-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 23 ottobre 2018, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari. Infatti, la circostanza per la quale il superamento di detti limiti sarebbe stato determinato da un guasto occorso al *playout* tv, che provvede alla messa in onda automatica dei palinsesti, e pertanto da cause indipendenti dalla volontà dell'editore, non costituisce, come preteso dalla società, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle emittenti operanti in ambito locale non possa eccedere il 25 per cento di ogni ora. Va osservato, in proposito, che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981, ai fini dell'attribuzione di responsabilità sono necessarie e, al tempo stesso, sufficienti la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa dell'agente; in altre parole, contrariamente a quanto invocato dalla società Telefoggia S.r.l. a motivo di esonero dalla responsabilità per i fatti accaduti, la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. 11 giugno 2007, n. 13610);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "*Telefoggia*" deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Sebbene la società abbia dichiarato di aver verificato che si è trattato di un episodio isolato dovuto ad un problema tecnico occorso al sistema di messa in onda, tuttavia non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Telefoggia S.r.l. relativo all'anno 2016 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Telefoggia S.r.l. con sede legale in Foggia, Via Manfredonia km. 2.700, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telefoggia*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 66/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 66/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi